

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 2 FEBBRAIO 2010

N. 21 *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO MONTE SANT'ANGELO (Foggia)

Modifiche Statuto comunitario

Pag. 4

COMUNITA' MONTANA MURGIA BARESE SUD EST GIOIA DEL COLLE (Bari)

Modifiche Statuto comunitario

Pag. 4

COMUNITA' MONTANA MURGIA TARANTINA MOTTOLA (Taranto)

Modifiche Statuto comunitario

Pag. 5

PARTE SECONDA

*Atti e comunicazioni degli Enti Locali*COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO
MONTE SANT'ANGELO (Foggia)**Modifiche Statuto comunitario****COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO
MONTE SANT'ANGELO (FG)**

Con deliberazione n. 25 del 28 dicembre 2009, il Commissario ad acta ha sostituito:

- 1) ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 2, 4 e 6 dell'art. 44 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 e del D.P.G.R. n. 1127 del 4 dicembre 2009, il testo dell'art. 5, comma 1, del vigente statuto comunitario, con il seguente *"L'Organo Rappresentativo è composto da un rappresentante di ciascun Comune membro - Sindaco, Assessore o Consigliere - eletto dal rispettivo Consiglio Comunale, nel rispetto del sistema di votazione, definito dall'art. 44, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10"*;
- 2) ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 4 e 6 dell'art. 44 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 e del D.P.G.R. n. 1127 del 4 dicembre 2009, il testo dell'art. 19, comma 1, del vigente statuto comunitario, con il seguente *"L'Organo Esecutivo è composto dal Presidente e da un numero di membri che può giungere fino a due"*.

COMUNITA' MONTANA MURGIA BARESE
SUD EST GIOIA DEL COLLE (Bari)**Modifiche Statuto comunitario****art. 5 comma 5 è così sostituito:**

Il regime delle indennità degli amministratori della Comunità Montana è disciplinato dall'art. 82

del t.u. emanato con d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 73, della legge n. 296/2006 e dell'art. 2 comma 25, della legge n. 244/2007, cui rimanda, la legge regionale 30 aprile 2009, n. 10.

art. 14 commi 1-2-3-4-5 sono così sostituiti in sequenza:

L'Organo rappresentativo è composto da un numero di Consiglieri Pari al numero dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, eletti dai Consiglieri comunali. Ai sensi dell'art. 44 comma della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, che modifica ed integra la legge regionale n. 20/2004, la base elettiva è costituita dall'Assemblea di tutti i Consiglieri per ciascun Comune che elegge il proprio rappresentante componente dell'Organo rappresentativo, in rispettive sedute dei Consigli comunali, con voto limitato a uno.

Ciascun Consiglio comunale comunitario, ogni qualvolta viene rinnovato, entro e non oltre quarantacinque giorni successivi all'insediamento, provvede all'elezione del rappresentante in seno della Comunità Montana. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente dell'Organo rappresentativo comunitario, che provvede all'insediamento del nuovo rappresentante in seno all'Organo rappresentativo stesso.

L'elezione dei componenti in seno all'Organo rappresentativo, da parte di ciascun Comune della Comunità Montana non è revocabile e decade con la decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio comunale che lo ha eletto. I singoli membri dell'Organo rappresentativo comunitario sono sostituiti in seguito a dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, decadenza, altre cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 59 del t.u. n. 267/2000 e successive modificazioni, il rappresentante eletto dal Consiglio comunale disciolto resta in carica fino all'insediamento del nuovo rappresentante eletto dal Consiglio comunale rinnovato. Nei casi di cui all'art. 59 del t.u. n. 267/2000 e successive modificazioni, il Commissario straordinario del Comune interessato provvede, con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di colui che per lo scioglimento del Consiglio è decaduto dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge

esspressamente richiede la qualità di consigliere. La persona così nominata dura in carica finché non viene regolarmente sostituita dal Consiglio rinnovato.

art. 16:

a. al 6° comma dopo la parola “dimissionari” è aggiunto:
“o cessati”

b. l'8° comma è così sostituito:

I Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno all'Organo rappresentativo comunitario, con voto limitato a uno.

art. 17:

c. il 4° comma è così sostituito:

Il Presidente dell'Organo rappresentativo comunitario è tenuto a riunire l'Organo rappresentativo comunitario in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza l'Organo esecutivo comunitario o un Consiglio comunale ai sensi del successivo art. 76 o un quinto dei Componenti l'Organo rappresentativo comunitario, con arrotondamento per difetto inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché di competenza dell'Organo rappresentativo comunitario.

d. all'8° comma la parola “tre” è sostituita con la parola

“due”

art. 20 è così sostituito:

L'Organo rappresentativo comunitario può avvalersi di una Commissione consiliare permanente con il compito di provvedere:

- all'esame degli atti più importanti di competenza dell'Organo rappresentativo comunitario al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'Organo stesso;
- all'esame, all'approfondimento e alla formulazione di pareri su proposte loro assegnate dagli Organi della Comunità Montana;
- ad effettuare studi, indagini e ricerche e ad elaborare proposte.

Il regolamento stabilisce il numero dei componenti la Commissione consiliare permanente, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Ai componenti la Commissione consiliare permanente si applicano le norme di cui all'art. 82, comma 2, del t.u. emanato con d.lgs n. 267 del 18/08/2000 come modificato dall'art. 1 comma 731, della legge n. 296/2006 e dall'art. comma 25, della legge n. 244/2007.

art. 27 comma 8 dopo la locuzione “n. 267/2000” è aggiunto:

“e successive modifiche”

art. 30 comma 2 dopo la locuzione “n. 267/2000” è aggiunto:

“(virgola) come modificato dall'art. 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007”

art. 32 comma 1 la parola “sei” è sostituita con la parola:

“due”

art. 76 comma 2 lettera b) è soppressa la prima citazione della parola:

“comunitario”

art. 105 è soppresso il periodo

“(virgola) previo esame da parte della Commissione di cui all'art. 20, comma 3”.

art. 107 dopo la locuzione “4/11/2004 n. 20” è aggiunto:

“e 30/4/2009 n. 10 di modifica e integrazione”

Il Segretario Generale
Michele Annese

Il Presidnete
Michele d'Atri

COMUNITA' MONTANA MURGIA TARANTINA MOTTOLA (Taranto)

Modifiche Statuto comunitario

**COMUNITA' MONTANA
MURGIA TARANTINA
MOTTOLA (Taranto)**

Modifiche allo statuto comunitario pubblicato

sul B.U.R.P. 06.09.2006, n. 113, per adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 44 della legge regionale 30.04.2009, n. 10.

(Deliberazione dell'Organo rappresentativo comunitario n. 12 del 23.11.2009).

Art. 5

(Natura della Comunità Montana)

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

Il regime delle indennità degli amministratori della - Comunità Montana è disciplinato dall'art. 82 del t.u. - emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come - modificato dall'art. 1, comma 731, della legge n. 296/2006 - e dall'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007, cui - rimanda la legge regionale 30 aprile 2009, n. 10.

Art. 14

(Organo rappresentativo)

I commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 sono sostituiti dai seguenti:

L'Organo rappresentativo è composto da un numero di Consiglieri pari al numero dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, eletti dai Consiglieri comunali. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, che modifica ed integra la legge regionale n. 20/2004, la base elettiva è costituita dall'Assemblea di tutti i Consiglieri per ciascun Comune che elegge il proprio rappresentante componente dell'Organo rappresentativo in rispettive sedute dei Consigli comunali con voto limitato a uno con maggioranza qualificata dei due terzi in prima seduta e con la maggioranza assoluta in una successiva seduta di convocazione entro e non oltre trenta giorni dalla prima.

Ciascun Consiglio comunale comunitario ogni qualvolta viene rinnovato entro e non oltre quarantacinque giorni successivi all'insediamento provvede all'elezione del rappresentante in seno all'Organo rappresentativo della Comunità Montana. I relativi atti esecutivi ai sensi di legge sono inviati al Presidente dell'Organo rappresentativo comunitario che provvede all'insediamento del nuovo rappresentante in seno all'Organo rappresentativo stesso.

L'elezione dei componenti in seno all'Organo rappresentativo da parte di ciascun Comune della Comunità Montana non è revocabile e decade con la decadenza per qualsiasi causa del Consiglio

comunale che lo ha eletto i singoli membri dell'Organo rappresentativo comunitario sono sostituiti in seguito a dimissioni perdita della qualità di consigliere comunale morte decadenza altre cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 59 del t.u. n. 267/2000 e successive modificazioni il rappresentante eletto dal Consiglio comunale disciolto resta in carica fino all'insediamento del nuovo rappresentante eletto dal Consiglio comunale rinnovato. Nei casi di cui all'art. 59 del t.u. n. 267/2000 e successive modificazioni il Commissario straordinario del Comune interessato provvede con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere alla sostituzione di colui che per lo scioglimento del Consiglio è decaduto dall'esercizio di speciali funzioni per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere. La persona così nominata dura in carica finché non viene regolarmente sostituita dal Consiglio rinnovato.

Art. 16

(Durata in carica dell'Organo rappresentativo)

Al comma 6 dopo la parola "comunitario" è aggiunto:

"cessati o" ... (*omissis*)

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

I Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno all'Organo rappresentativo comunitario con voto limitato a uno con maggioranza qualificata dei due terzi in prima seduta e con la maggioranza assoluta in una successiva seduta di convocazione entro e non oltre trenta giorni dalla prima

Art. 17

(Presidente dell'Organo rappresentativo)

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

Il Presidente dell'Organo rappresentativo comunitario è tenuto a riunire l'Organo rappresentativo comunitario in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza l'Organo esecutivo comunitario o un Consiglio comunale ai sensi del successivo art. 77 o un quinto dei componenti l'Organo rappresentativo comunitario con arrotonda-

mento per difetto inserendo all'ordine del giornale le questioni richieste purché di competenza dell'Organo rappresentativo comunitario.

Al comma 8 la parola "tre" è sostituita con la parola:

"due" ... (*omissis*)

Art. 20
(Commissioni Consiliari)

E' sostituito dal seguente:

L'Organo rappresentativo comunitario può avvalersi di una Commissione consiliare permanente con il compito di provvedere:

- all'esame degli atti più importanti di competenza dell'Organo rappresentativo comunitario al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'Organo stesso;
- all'esame all'approfondimento e alla formulazione di pareri su proposte loro assegnate dagli Organi della Comunità Montana;
- ad effettuare studi indagini e ricerche e ad elaborare proposte.

Il regolamento stabilisce il numero dei componenti la Commissione consiliare permanente le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. Ai componenti la Commissione consiliare permanente si applicano le norme di cui all'art. 82, comma 2 del t.u. emanato con d.lgs n. 267 del 18/08/2000 come modificato dall'art. 1 comma 731 della legge n. 296/2006 e dall'art. 2 comma 25 della legge n. 244/2007.

Art. 27
(Prerogative dei Componenti l'Organo rappresentativo)

Al comma 8 dopo la locuzione "n. 267/2000" è aggiunto:

"e successive modifiche" ... (*omissis*)

Art. 30
(Conferenza Capigruppo)

Al comma 2 dopo la locuzione "n. 267/2000" è aggiunto:

"(virgola) come modificato dall'art. 1 comma 731 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 2 comma 25, della legge n. 244/2007."

Art. 32
(Organo Esecutivo Elezione Durata in carica)

Al comma 1 la parola "sei" è sostituita con la parola:

"due ... (*omissis*)

Art. 77
(Forme di partecipazione)

Alla lettera b) del comma 2 è soppressa la prima citazione della parola:

"comunitario" (*omissis*)

Art. 106
(Modifiche dello Statuto)

E' soppresso il periodo: "(virgola) previo esame da parte della Commissione di cui all'art. 20, comma 3".

Art. 108
(Rinvio)

Dopo la locuzione "4/11/2004 n. 20" è aggiunto: "e 30/4/2009 n. 10 di modifica e integrazione" (*omissis*)

Le presenti modifiche statutarie sono state approvate dall'Organo rappresentativo con deliberazione n. 12 del 23.11.2009 esecutiva ai sensi di legge ed entreranno in vigore con la pubblicazione sul B.U. Regione Puglia.

Il Segretario
Annese

Il Presidente
Rizzi



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**